



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A P A R Z I A L E C O N
C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21751**, sul ricorso depositato il 16 novembre 2025 da **P. S.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Biglioli del Foro della Spezia, sito nella Spezia, Viale Italia n.121, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova con sede in Genova via Brigate Partigiane n. 2, contumace;

udite, alle udienze del 10 aprile e del 5 giugno 2026, l'Avv. Biglioli per il Sig. P. e l'Avv. Bonicioli per l'INPS;

FATTO e DIRITTO

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Sig. S. P., nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere rilevato – e prontamente comunicato all'INPS con lett. p.e.c. del 20 ottobre 2023 – che il prospetto di liquidazione del proprio trattamento di fine servizio non comprendeva il periodo relativo all'anno 2013, in cui aveva prestato regolarmente servizio, chiedendo il ricalcolo del medesimo; l'INPS rispondeva puntualmente confermando il dato, giustificato dal fatto che il periodo di servizio non era stato certificato per cui occorreva rivolgersi al competente ufficio del proprio Ministero.

Con successiva lett. p.e.c. del 19 dicembre 2023, La Direzione di Amministrazione della Marina Militare della Spezia, interessata della questione, rispondeva all'INPS che l'anno interessato era stato regolarmente certificato, producendo la relativa documentazione, assicurando peraltro piena collaborazione.

Parimenti, nello stesso periodo, il ricorrente si avvede che il mancato computo dei contributi relativi all'anno 2013 ha inciso anche sul complessivo montante pensionistico calcolato, a seguito del coefficiente di trasformazione, nella minore somma

	di € 17.656,00 invece di quella, corretta, di € 18.580,11 e	
	chiede, con domande separate inviate via p.e.c. il 13 ottobre	
	2023 e il 5 agosto 2024, la revisione del proprio trattamento pen-	
	sionistico.	
	Il P. rinnovava la domanda di correzione del trattamento	
	di fine servizio all'INPS con lett. p.e.c. del 12 agosto 2024 alle-	
	gando la relativa certificazione amministrativa, ma senza suc-	
	cesso.	
	Nel frattempo, si era recato per due volte presso i compe-	
	tenti uffici territoriali dell'INPS per sistemare entrambe le que-	
	stioni e, con riferimento alla revisione della pensione, gli veniva	
	nuovamente risposto che gli ammanchi di calcolo erano imputa-	
	bili alle mancate comunicazioni degli Uffici della Marina Militare	
	competenti a produrre un nuovo e corretto elaborato di calcolo	
	pensionistico.	
	Dopo questi due infruttuosi incontri, il Sig. P., scriveva	
	nuovamente, il 2 maggio 2025, all'INPS e alla Direzione di Am-	
	ministrazione M.M.: quest'ultima gli rispondeva a stretto giro	
	dopo solo sei giorni l'8 maggio 2025, mettendo in copia cono-	
	scenza l'INPS, sottolineando che l'attività di calcolo è di esclusiva	
	competenza degli uffici previdenziali; a sua volta, invece, l'INPS	
	replicava con lett. p.e.c. del 13 maggio 2025, indirizzata solo al	
	ricorrente e non agli Uffici della Marina Militare, ribadiva di non	
	potere procedere alla riliquidazione del trattamento pensioni-	
	stico in quanto « <i>su posizione assicurativa sono previsti dei dati e</i>	
	3	

servizi successivi alla sua data di collocamento a riposo».

Dopo l'invio di altre due lettere mediante posta certificata il 19 maggio e il 30 maggio 2025 senza alcun esito il P., non vedendo altro sbocco ad una situazione che si trascinava ormai da ventuno mesi, inviava, tramite il proprio legale, una formale diffida ad adempiere quanto dovuto.

Anche dopo la medesima, nulla si era mosso.

Conseguentemente, non avendo ottenuto quanto spettantegli e più volte invano sollecitato, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto ad avere la riquantificazione del trattamento di fine servizio e di quello pensionistico (quest'ultimo nella misura di **€ 32.465,33** annui o altra somma che dovesse risultare dall'istruzione processuale), con decorrenza a partire dal 26 maggio 2023, con interessi, rivalutazione monetaria e condanna alle spese e competenze processuali da distrarsi a favore del difensore antistatario.

3. Il 2 febbraio u.s. la Direzione di Amministrazione della Marina Militare della Spezia ha depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale una memoria informale in cui, dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione (seppure limitatamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento di fine servizio) e di legittimazione passiva, ha precisato la sistemazione dell'intera posizione assicurativa dell'odierno ricorrente tramite l'applicativo "*Nuova Passweb*" con conseguente comunicazione alla Sede Provinciale INPS della Spezia l'11 luglio 2023, avendo

	successivamente sempre interloquito con l'interessato e con	
	l'INPS, manifestando ampia disponibilità.	
	4. Si é costituito in giudizio l'INPS, formulando le se-	
	guenti eccezioni:	
	a) difetto di giurisdizione, limitatamente alla domanda di ri-	
	calcolo del TFS, secondo quanto affermato da costante	
	giurisprudenza civile, amministrativa e giuscontabile;	
	b) nullità del ricorso per genericità non indicando il mede-	
	simo le norme giuridiche violate, né le retribuzioni prese a	
	calcolo, anno per anno;	
	c) assenza di prova del versamento dei contributi previden-	
	ziali da parte del datore di lavoro;	
	d) erroneità del calcolo della retribuzione pensionabile sotto-	
	stante alla domanda di rideterminazione del trattamento	
	pensionistico	
	5. All'udienza del 10 aprile u.s., in via preliminare, la	
	difesa del ricorrente, riconoscendo che, relativamente alla do-	
	manda di riqualificazione del trattamento di fine servizio, l'INPS	
	ha provveduto al ricalcolo richiesto, chiede, limitatamente a tale	
	domanda, la cessazione della materia del contendere, cui l'Isti-	
	tuto resistente non si oppone.	
	Relativamente alla seconda domanda giudiziale propo-	
	sta, questo Giudice dopo ampia discussione orale, con ordinanza	
	inserita nel verbale di udienza, ha disposto l'audizione del Dott.	
	G. A., nella sua qualità di Responsabile dell'agenzia interna della	
	5	

Spezia, per l'udienza del 5 giugno 2026, sui punti indicati nella medesima.

6. All'odierna udienza, dopo avere disposto l'estromissione dal giudizio di MARIDIRAM - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M. per difetto di legittimazione passiva e avendo sentito le parti sulla declaratoria parziale, limitatamente alla prima domanda giudiziale, di questo processo, questo Giudice al termine della discussione orale pronuncia la seguente sentenza mediante lettura e inserimento nel verbale di udienza.

7. Il giudizio, fondato su un'unica *causa petendi*, costituita dalla mancata valutazione da parte dell'Istituto previdenziale dei contributi relativi all'anno 2013, sfocia in due domande distinte relative ad una nuova liquidazione, rispettivamente del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico, che devono necessariamente seguire due percorsi differenti.

7. La richiesta anticipata di cessazione della materia limitatamente alla prima, comportando la definizione della medesima, consente di addivenire ad una sentenza parziale come previsto dall'art. 277₂ c.g.c., applicabile anche d'ufficio secondo l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. 13 aprile 1987, n. 3667; Id., 28 agosto 1991, n. 9207; Id., 15 luglio 1997, n. 6741), il quale prevede che il giudice possa limitare la decisione ad alcune domande se riconosce che per esse non sia necessaria un'ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Pertanto, si definisce con questa sentenza la domanda relativa alla riquantificazione del trattamento di fine servizio proseguendo, viceversa davanti a questo giudice la vertenza relativa alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
sulla sola domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla
quantificazione del trattamento di fine servizio anche per l'anno
2013

ACCERTA e DICHIARA

La cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 5 giugno 2026